

**Testo coordinato delle integrazioni e modifiche apportate con le deliberazioni
788/2016/R/eel e 102/2022/R/com**

**DELIBERAZIONE 28 LUGLIO 2016
442/2016/R/EEL**

**MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DEI REGISTRI DEI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE CHIUSI
(SDC)**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 28 luglio 2016

VISTI:

- la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- la legge 13 agosto 2010, n. 129/10 (di seguito: legge 129/10);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
- il decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);

- i decreti del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, aventi a oggetto il rilascio delle concessioni per l'attività di distribuzione di energia elettrica emanati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 79/99;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 13 ottobre 2003, avente a oggetto la conferma della concessione a Enel Distribuzione S.p.a. (di seguito: Enel Distribuzione) dell'attività di distribuzione di energia elettrica già attribuita all'Enel S.p.a. (di seguito: Enel) con decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 28 dicembre 1995, e l'adeguamento della convenzione, stipulata il 28 dicembre 1995 tra il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e l'Enel, alle disposizioni di legge emanate dopo tale data;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 dicembre 2010 (di seguito: decreto ministeriale 10 dicembre 2010);
- la sentenza 6407, del 13 luglio 2012, del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, nell'ambito del contenzioso avverso il decreto ministeriale 10 dicembre 2010;
- la Nota integrativa della Commissione europea del 22 gennaio 2010, in materia di mercati retail, relativa a chiarimenti nell'interpretazione di quanto disposto dalla direttiva 2009/72/CE, con particolare riferimento alla disciplina relativa ai Sistemi di Distribuzione Chiusi (di seguito: Nota integrativa 22 gennaio 2010);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 23 giugno 2008, GOP 35/08 (di seguito: deliberazione GOP 35/08);
- la deliberazione dell'Autorità 12 aprile 2010, ARG/elt 52/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 52/10);
- la deliberazione dell'Autorità 14 ottobre 2010, ARG/elt 172/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 172/10);
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2012, 79/2012/R/com e il relativo Allegato A;
- la Segnalazione dell'Autorità 17 luglio 2014, 348/2014/I/eel (di seguito: Segnalazione 348/2014/I/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell'Autorità 14 ottobre 2015, 539/2015/R/eel e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato dei Sistemi di Distribuzione Chiusi o TISDC);
- il Testo Integrato Settlement o TIS, da ultimo modificato con la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2015, 628/2015/R/eel (di seguito: TIS);
- il Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete (di seguito: Codice di rete), adottato da Terna Rete Italia S.p.a. (di seguito: Terna), ai sensi del DPCM 11 maggio 2004.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 33, comma 1, della legge 99/09 ha definito Reti Interne d'Utenza (di seguito: RIU) le reti elettriche *“il cui assetto è conforme a tutte le seguenti condizioni:*
 - a) *è una rete esistente alla data di entrata in vigore della presente legge [15 agosto 2009], ovvero è una rete di cui, alla medesima data, siano stati avviati i lavori di realizzazione ovvero siano state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;*
 - b) *connette unità di consumo industriali, ovvero connette unità di consumo industriali e unità di produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale, purché esse siano ricomprese in aree insistenti sul territorio di non più di tre comuni adiacenti, ovvero di non più di tre province adiacenti nel solo caso in cui le unità di produzione siano alimentate da fonti rinnovabili;*
 - c) *è una rete non sottoposta all'obbligo di connessione di terzi, fermo restando il diritto per ciascuno dei soggetti ricompresi nella medesima rete di connettersi, in alternativa alla rete con obbligo di connessione di terzi;*
 - d) *è collegata tramite uno o più punti di connessione a una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore a 120 kV;*
 - e) *ha un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della medesima rete. Tale soggetto può essere diverso dai soggetti titolari delle unità di consumo o di produzione, ma non può essere titolare di concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica.”;*
- al tempo stesso, sempre in relazione alle RIU, l'articolo 33 della legge 99/09 ha previsto che l'Autorità:
 - individui le reti che rientrano tra le RIU e le modalità con le quali è assicurato il diritto, dei soggetti a esse connessi, di accedere direttamente alle reti con obbligo di connessione di terzi;
 - definisca le condizioni alle quali le singole unità di produzione e di consumo connesse nella RIU fruiscono del servizio di dispacciamento e le modalità con le quali il soggetto responsabile della RIU provvede alle attività di misura all'interno della medesima rete, in collaborazione con i gestori di rete con obbligo di connessione di terzi deputati alle medesime attività;
 - formuli proposte al Ministero dello Sviluppo Economico concernenti eventuali esigenze di aggiornamento delle vigenti concessioni di distribuzione, trasmissione e dispacciamento;
 - adegui le modalità di determinazione dei corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione e di quelli a copertura degli oneri generali di sistema alle prescrizioni dell'articolo 33 della legge 99/09 riguardanti le RIU e le altre reti private;
- la legge 99/09 non ha introdotto una definizione di *“altre reti elettriche private”* diverse dalle RIU, attribuendo al Ministro dello Sviluppo Economico, all'articolo 30, comma 27, il compito di determinare nuovi criteri per la definizione dei rapporti

- intercorrenti fra il gestore della rete, le società di distribuzione in concessione, il proprietario delle reti private e il cliente finale collegato a tali reti;
- il decreto ministeriale 10 dicembre 2010, nel dare attuazione all'articolo 30, comma 27, della legge 99/09 in materia di reti private (non necessariamente coincidenti con le RIU), ha, tra l'altro, previsto che l'Autorità:
 - individui apposite misure per monitorare l'aggiornamento dei soggetti appartenenti a una RIU, prevedendo opportuni accorgimenti atti a contenere l'estensione territoriale di tali reti (articolo 7, comma 4);
 - in relazione alle reti private, individui le modalità per l'esercizio del diritto di libero accesso al sistema elettrico da parte dei soggetti connessi alle reti con obbligo di libero accesso al sistema elettrico (articolo 4, comma 2);
 - in relazione alle reti private, ivi incluse le RIU, determini *“i criteri e le condizioni in base ai quali un gestore di rete titolare di una concessione di distribuzione o di trasmissione dell'energia elettrica possa disporre delle infrastrutture di un gestore di rete sottoposto all'obbligo di libero accesso al sistema elettrico, per l'esecuzione di attività legate all'erogazione del servizio di distribuzione o di trasmissione, ivi inclusa l'erogazione del servizio di connessione”* e che, a tal fine, l'Autorità definisca disposizioni volte a disciplinare *“i rapporti, ivi incluse le condizioni economiche, tra un gestore di rete sottoposto all'obbligo di libero accesso al sistema e il gestore titolare di una concessione di distribuzione o di trasmissione dell'energia elettrica, con l'obiettivo di garantire condizioni efficienti per l'accesso alla rete pubblica da parte dei soggetti che ne fanno richiesta, siano essi già connessi ad un rete privata ovvero richiedenti una nuova connessione”* (articolo 5);
 - successivamente, l'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 93/11, ha attuato nell'ordinamento nazionale la disciplina sui cosiddetti Sistemi di Distribuzione Chiusi (di seguito: SDC), di cui all'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE, prevedendo che *“i sistemi di distribuzione chiusi sono le reti interne d'utenza così come definite dall'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99 nonché le altre reti elettriche private definite ai sensi dell'articolo 30, comma 27, della legge n. 99 del 2009”*;
 - l'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE (nell'interpretazione data dalla Commissione europea nella Nota integrativa 22 gennaio 2010) equipara i SDC ai sistemi di distribuzione, pur assoggettandoli a un regime parzialmente diverso rispetto a quello applicabile alle altre reti pubbliche, in ragione delle loro specifiche caratteristiche che la regolazione deve riflettere;
 - la legge 99/09 sembra non prevedere nuove reti private rinviando al recepimento nell'ordinamento nazionale della normativa comunitaria in materia; analogamente, l'articolo 38 del decreto legislativo 93/11, che si limita a identificare i SDC soltanto con le reti private di cui alla legge 99/09, nulla esplicita in merito alla possibile realizzazione di nuovi SDC, mentre la direttiva 2009/72/CE non pone vincoli temporali al riguardo;
 - con la Segnalazione 348/2014/I/eel, l'Autorità, sulla base dei poteri di cui alla legge 481/95, nonché di quanto previsto dall'articolo 33, comma 3, lettera e), della legge

99/09, ha evidenziato, al Governo e al Parlamento, che, al fine di dare piena attuazione a quanto previsto dalla legge 99/09 e dal decreto legislativo 93/11 in materia di RIU e altre reti private, si rende necessario completare il quadro normativo:

- chiarendo la natura delle nuove reti private, diverse rispetto a quelle esistenti esplicitamente richiamate dalla legge 99/09, al fine di comprendere se anche esse debbano essere annoverate fra i SDC di cui all'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE, a condizione che rispettino i requisiti previsti dalla medesima direttiva;
- ponendo le basi affinché i SDC possano essere considerati a tutti gli effetti come sistemi di distribuzione, nel rispetto della direttiva 2009/72/CE (come meglio espletato con la Nota integrativa 22 gennaio 2010);
- il completamento del quadro normativo e la definizione della natura delle RIU e delle altre reti private ha notevoli implicazioni sulla regolazione delle predette reti sia in relazione alla possibilità di connettere nuovi soggetti a tali reti, sia in relazione alla possibilità di realizzarne di nuove o di estendere territorialmente quelle esistenti, come meglio esplicitato nella Segnalazione 348/2014/I/eel.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione ARG/elt 52/10, nonché con le ulteriori deliberazioni di modifica della Tabella 1 allegata alla medesima, l'Autorità ha individuato l'elenco delle reti interne d'utenza e ha disposto di prevedere la valutazione di eventuali future richieste di inserimento nel novero delle reti interne d'utenza e di trasmettere l'elenco delle reti interne d'utenza conseguentemente aggiornato al Ministero dello Sviluppo Economico;
- con il Testo Integrato dei Sistemi di Distribuzione Chiusi l'Autorità, nelle more del completamento del quadro normativo chiesto al Governo e al Parlamento con la Segnalazione 348/2014/I/eel sopra richiamata, ha definito la regolazione transitoria dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso di reti private (intese come reti elettriche nella titolarità di soggetti diversi da Terna S.p.a. e dalle imprese distributrici e non già utilizzate per l'erogazione del pubblico servizio) che rientrano fra i Sistemi di Distribuzione Chiusi (cioè RIU e "altre reti private" - di seguito: Altri Sistemi di Distribuzione Chiusi o Altri SDC o, ancora, ASDC); con tale regolazione l'Autorità ha tra l'altro:
 - a) razionalizzato il quadro definitivo in materia di Reti Elettriche, distinguendo tra (a) Reti Pubbliche e (b) Sistemi di Distribuzione Chiusi; le prime, a loro volta, distinte tra (a1) Reti utilizzate da Terna per l'erogazione del servizio di trasmissione e (a2) Reti di Distribuzione, mentre i secondi distinti tra (b1) RIU e (b2) ASDC; tale razionalizzazione è stata effettuata tenendo conto di quanto disposto, in particolare, dal decreto legislativo 79/99, dalla legge 99/09 e dal decreto ministeriale 10 dicembre 2010;
 - b) confermato, ai sensi di quanto previsto dalla direttiva 2009/72/CE, che i SDC (cioè RIU e ASDC), sono sistemi di distribuzione a pieno titolo e, pertanto, il

soggetto che li gestisce ha, nell'esercizio della propria rete, responsabilità e obblighi analoghi a quelli gravanti sui gestori di rete concessionari, con particolare riferimento a:

- l'obbligo di connettere tutte le utenze ubicate all'interno del sito geograficamente limitato su cui insiste il SDC (purché connettabili nel rispetto della definizione stessa di SDC di cui alla direttiva 2009/72/CE);
 - l'obbligo di garantire il libero accesso al sistema agli utenti connessi alla propria rete;
 - l'obbligo di rispettare le disposizioni afferenti le imprese distributrici previste dalla regolazione generale dell'Autorità, ivi inclusi gli obblighi in capo alle imprese distributrici derivanti dall'attuazione della deliberazione GOP 35/08, del TIS, della deliberazione ARG/elt 172/10 e dei provvedimenti aventi a oggetto il Sistema Informativo Integrato (SII); in tale contesto i gestori dei SDC sono esonerati dagli obblighi in capo alle imprese distributrici per i quali l'Autorità ha previsto una specifica deroga nel TISDC;
 - l'obbligo di controllare e vigilare sul rispetto, da parte degli utenti della propria rete, della regolazione stabilita dall'Autorità e a essi applicabile;
 - la responsabilità di gestire in sicurezza la propria rete, nonché garantire la sicurezza di persone e cose in relazione all'attività svolta;
- c) precisato la definizione di unità di consumo;
- d) definito l'estensione territoriale dei SDC e i criteri per l'individuazione degli utenti connettabili a un SDC, prevedendo che tali sistemi non possano estendersi oltre i limiti territoriali del sito su cui essi insistevano alla data di entrata in vigore della legge 99/09 (cioè al 15 agosto 2009);
- e) previsto che si possa richiedere l'inserimento di una rete privata nel novero delle RIU entro il 30 giugno 2016, a condizione che la rete in questione rispetti i requisiti necessari per essere qualificata come tale alla data di entrata in vigore della legge 99/09 (15 agosto 2009);
- f) istituito presso l'Autorità, in analogia con le RIU, un registro dei SDC diversi dalle RIU (registro degli ASDC);
- g) definito le modalità e le tempistiche con le quali i gestori dei ASDC devono censirsi nel registro di cui alla precedente lettera f);
- h) previsto che i gestori delle RIU inviino all'Autorità, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del TISDC, l'aggiornamento, eventualmente intercorso e non ancora comunicato, dei dati caratteristici della propria rete;
- i) rinviato a successivo provvedimento la definizione delle modalità di successivo aggiornamento, da parte dei gestori delle RIU e degli ASDC, dei dati e delle informazioni inserite nei relativi registri;
- alcuni gestori di RIU non hanno ancora aggiornato i dati della proprie RIU; altri gestori, in assenza di modalità e criteri univoci, hanno provveduto a inviare una semplice comunicazione priva di planimetrie, schemi unifilari o altra documentazione a supporto;
 - la predetta documentazione a supporto può essere utile per valutare se:

- l'individuazione delle unità di consumo che costituiscono la RIU sia conforme con le precisazioni introdotte con il TISDC;
- il perimetro della RIU a suo tempo comunicato sia coerente con quanto previsto dall'articolo 5 del TISDC;
- le eventuali modifiche di cui è stata oggetto la RIU successivamente alla data di prima iscrizione al registro siano coerenti con i principi e i criteri definiti nel TISDC per contenere l'estensione territoriale di tali reti in ottemperanza a quanto previsto dal decreto ministeriale 10 dicembre 2010.

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità, con la deliberazione GOP 35/08, ha definito gli obblighi di natura informativa cui sono soggetti gli esercenti i servizi di pubblica utilità nel settore energetico, istituendo un'anagrafica dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e di quelli tenuti al pagamento del contributo di cui all'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 481/95 e definendo le modalità e le tempistiche per il suo aggiornamento da parte dei predetti soggetti; l'Autorità ha altresì previsto che la mancata ottemperanza agli obblighi informativi di cui alla predetta deliberazione possa essere presupposto per l'irrogazione di sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
- l'Autorità, con la deliberazione ARG/elt 172/10, ha previsto, tra l'altro, che Terna, a partire dall'1 aprile 2011, pubblici e mantenga aggiornato sul proprio sito internet l'elenco delle imprese distributrici e dei relativi codici identificativi nonché l'archivio storico delle variazioni societarie intervenute;
- la legge 129/10 ha previsto, tra l'altro, l'istituzione, presso l'Acquirente Unico S.p.a. (di seguito: Acquirente Unico o AU), del SII per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali e realizzato sulla base di criteri e principi definiti dall'Autorità;
- l'Autorità, nel definire i principi e i criteri secondo cui l'AU avrebbe dovuto realizzare il SII, ha previsto l'obbligo di accreditamento da parte delle imprese distributrici in quanto soggetti tenuti a svolgere una serie di attività tra cui il caricamento e l'aggiornamento periodico del Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU), inserendo dati relativi a ciascun punto di prelievo che insiste sulla propria rete, alla sua localizzazione, al cliente finale a esso associato, alla tipologia e alle caratteristiche dell'utenza, ecc.;
- i gestori dei SDC, per le motivazioni di cui ai precedenti considerata, sono anch'essi soggetti agli obblighi e alle previsioni in capo alle imprese distributrici qui richiamati;
- con la deliberazione 649/2014/A l'Autorità ha approvato la disciplina della partecipazione ai procedimenti finalizzati all'adozione di atti di regolazione di competenza della medesima.

RITENUTO OPPORTUNO:

- prevedere che i gestori delle RIU procedano a integrare la documentazione già inviata all'Autorità all'atto della richiesta di inclusione nell'elenco di cui alla Tabella 1, della deliberazione ARG/elt 52/10, nonché con le successive comunicazioni, trasmettendo anche le informazioni necessarie a individuare in maniera univoca l'ambito territoriale della RIU, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 del TISDC, al fine di disporre di una base dati omogenea e congrua sulla quale effettuare le valutazioni di competenza dell'Autorità per il periodo 2009-2016, nonché le future attività ispettive;
- definire la documentazione che i gestori delle RIU devono inviare all'Autorità al fine di comunicare le modifiche eventualmente intercorse tra la data di invio delle integrazioni di cui al precedente punto e il 31 dicembre 2016;
- precisare che, a partire dall'1 gennaio 2017 e in attuazione del TISDC, i gestori dei SDC sono tenuti a registrarsi all'anagrafica operatori di cui alla deliberazione GOP 35/08 in qualità di "gestori di sistemi di distribuzione chiusi" e comunicare all'Autorità eventuali modifiche societarie o di attività sfruttando il predetto strumento informativo; e che gli obblighi di cui all'articolo 5 della predetta deliberazione GOP 35/08, in relazione all'attività di gestione di un SDC, iniziano a decorrere dall'anno 2017;
- modificare il TISDC prevedendo che:
 - ciascun gestore di RIU sia tenuto a redigere, entro il 31 dicembre 2017, una relazione tecnica descrittiva in cui riportare tutte le caratteristiche della RIU alla data del 15 agosto 2009 nonché alla data dell'ultimo aggiornamento trasmesso all'Autorità afferente al 2016 (tale relazione è sostanzialmente una descrizione commentata della documentazione da trasmettere all'Autorità ai sensi dei punti precedenti);
 - qualora sia apportata una modifica alla RIU in data successiva a quella a cui si riferisce la sopra richiamata relazione tecnica descrittiva, il gestore della RIU rediga e conservi un addendum integrativo dando evidenza delle modifiche intercorse e allegando le eventuali planimetrie e schemi unifilari aggiornati, affinché possa essere trasmesso all'Autorità su richiesta;
 - fatte salve eventuali dismissioni della RIU, nel caso di modifiche apportate alla RIU negli anni successivi al 2016, il gestore di una RIU debba rispettare gli obblighi di comunicazione e di aggiornamento previsti dalla regolazione generale e in particolare gli obblighi previsti dal SII, dalla deliberazione GOP 35/08, dal sistema GAUDÌ, dal Codice di Rete di Terna, dal TIS, nonché dalle procedure appositamente definite da Terna, ferma restando la necessità di aggiornare la relazione tecnica descrittiva di cui al precedente alinea. L'aggiornamento dei predetti sistemi, congiuntamente all'aggiornamento della relazione tecnica descrittiva, infatti, permette di mantenere aggiornato il registro delle RIU e al tempo stesso permette all'Autorità di monitorare l'evoluzione delle RIU senza ulteriori adempimenti da parte degli operatori,

- ferma restando la possibilità, da parte di quest'ultima, di richiedere ai gestori ulteriori informazioni, qualora necessarie;
- Terna, a partire dall'1 gennaio 2017, in relazione ai SDC, ottemperi a quanto previsto dal punto 5. della deliberazione ARG/elt 172/10, pubblicando sul proprio sito internet, in apposite sezioni tra loro distinte, il registro delle RIU e quello degli ASDC specificando per ciascuna rete il relativo gestore, i relativi codici identificativi e i comuni su cui insiste la rete privata, garantendone il tempestivo aggiornamento; e che Terna implementi anche l'archivio storico delle variazioni societarie intervenute successivamente all'1 gennaio 2017;
 - Terna, entro il 30 novembre 2016, definisca le modalità e le tempistiche con le quali i gestori dei SDC devono comunicare alla medesima le modifiche rilevanti ai fini dell'aggiornamento degli elenchi di cui al precedente alinea e dei rispettivi archivi storici;
 - a partire dall'1 gennaio 2017 il registro delle RIU coincida con il registro pubblicato sul sito internet di Terna e aggiornato ai sensi del punto 5. della deliberazione ARG/elt 172/10 e del presente provvedimento;
- non sia necessario sottoporre le precedenti modifiche a consultazione preventiva, ai sensi dell'articolo 1, comma 1.3, della deliberazione 649/2014/A, in quanto si tratta di interventi attuativi di precedenti atti di regolazione, già sottoposti a consultazione

DELIBERA

1. di prevedere che i soggetti responsabili della gestione di una RIU procedano, entro il 30 settembre 2016, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante e contenente tutte le informazioni e i documenti di cui all'Allegato A al presente provvedimento, a integrare la documentazione già inviata all'Autorità all'atto della richiesta di inclusione nell'elenco di cui alla Tabella 1 della deliberazione ARG/elt 52/10 ovvero con successive comunicazioni. In particolare, le informazioni e i documenti di cui al predetto Allegato A devono essere resi in relazione alla situazione in essere alla data del 15 agosto 2009, nonché alla situazione in essere alla data di invio della dichiarazione aggiornata, descrivendo in una relazione le modifiche e variazioni che si sono susseguite tra il 15 agosto 2009 e la data di invio della dichiarazione aggiornata;
2. di prevedere che i soggetti responsabili della gestione di una RIU comunichino le ulteriori modifiche eventualmente intercorse sulla propria RIU nel periodo tra la data di invio della dichiarazione aggiornata di cui al punto 1 e il 30 settembre 2017 tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente tutte le informazioni e i documenti di cui all'Allegato A al presente provvedimento sui quali hanno effetto le modifiche intercorse;
3. di precisare che, in attuazione del TISDC:

- a) *Soppresso*;
 - b) gli obblighi di contribuzione per il funzionamento dell'Autorità, in relazione all'attività di gestione di un SDC, iniziano a decorrere dall'1 ottobre 2017;
4. di modificare il TISDC, inserendo, dopo il comma 9.8, i seguenti commi: “
- 9.9 Entro il 31 dicembre 2017, i soggetti responsabili della gestione di reti interne d'utenza redigono, per ciascuna RIU di cui sono gestori, una relazione tecnica descrittiva che illustra tutte le caratteristiche della medesima rete. Tale relazione deve:
- a) descrivere il perimetro della RIU e gli elementi caratteristici presi a riferimento per l'individuazione del predetto perimetro (muri di cinta, particelle, ecc.);
 - b) individuare e numerare le singole unità immobiliari afferenti alle particelle catastali (di cui occorre riportare l'elenco) in cui è suddivisibile la RIU e, per ciascuna unità immobiliare, occorre individuare le/la società che operano/opera e descrivere le attività e/o i processi/servizi svolti da ciascuna società;
 - c) evidenziare le singole UC presenti nella RIU, indicando, per ciascuna di esse, quali sono le unità immobiliari di cui alla lettera b) da cui è composta, le motivazioni che permettono il loro accorpamento in un'unica UC e il codice POD; occorre altresì evidenziare le eventuali UC (con le rispettive unità immobiliari da cui sono costituite) che, pur presenti nel perimetro della RIU, non risultano connesse a essa ovvero, pur essendo connesse a essa, sono utenze della rete pubblica;
 - d) riportare informazioni sulle singole UP presenti all'interno del perimetro della RIU e i relativi codici CENSIMP, specificando, se presente, la tipologia di incentivo di cui godono; occorre altresì evidenziare le eventuali UP che, pur presenti nel perimetro della RIU, non risultano connesse a essa ovvero, pur essendo connesse a essa, sono utenze della rete pubblica;
 - e) riportare indicazioni sui collegamenti elettrici tra le singole unità immobiliari e le singole UC e UP. A tal fine dovranno essere predisposte:
 - una planimetria in cui siano riportate tutte le unità immobiliari, la localizzazione delle diverse cabine elettriche che compongono la RIU, fino alle cabine MT/BT e le relative linee elettriche AT e MT;
 - una planimetria che permetta di comprendere da quale/i cabina/e sono alimentate le singole unità immobiliari catastali (specificando e dettagliando nella relazione le casistiche in cui i quadri BT, ovvero MT, ovvero AT di una stessa unità immobiliare siano alimentati da più cabine);

- uno schema unifilare dettagliato di tutte le cabine elettriche costituenti la RIU e dei diversi quadri MT e BT a essi associati con indicazione dei carichi o dei generatori sottesi. Lo schema unifilare deve rappresentare accuratamente i circuiti e le loro connessioni per l'intero impianto di utenza per la connessione. Sullo schema unifilare devono essere rappresentate tutte le apparecchiature allo stesso livello della tensione di interconnessione, così come posizionate, oltre ai collegamenti verso tutti i circuiti in media e bassa tensione ed esterni, nonché il posizionamento delle diverse apparecchiature di misura installate. Lo schema unifilare deve recare, inoltre, nomi, numerazioni e caratteristiche nominali principali di tutti i macchinari e di tutte le apparecchiature presenti in impianto, ivi incluse le apparecchiature di misura installate;
- f) riportare indicazioni delle apparecchiature di misura utilizzate per determinare l'energia elettrica prelevata e consumata da ciascuna UC nonché prodotta e immessa da ciascuna UP; descrivere, qualora presenti, gli algoritmi di misura utilizzati per la determinazione delle predette misure;
- g) chiarire quali sono le apparecchiature di misura utilizzate al fine di determinare eventuali ulteriori misure necessarie a ottemperare alla regolazione vigente e i relativi algoritmi di misura qualora presenti, ivi inclusi gli algoritmi necessari a individuare l'energia elettrica consumata nella RIU e non prelevata dalla rete pubblica, nonché le modalità di ripartizione della stessa tra i diversi utenti.

La predetta relazione tecnica dovrà essere redatta in riferimento alla configurazione della RIU in essere alla data del 15 agosto 2009 nonché alla data dell'ultimo aggiornamento inviato all'Autorità ai sensi dei punti 1. e 2. della deliberazione 442/2016/R/eel. Qualora sia apportata una modifica alla RIU in data successiva a quella a cui si riferisce la relazione tecnica descrittiva, il gestore della RIU redige e conserva un addendum integrativo alla relazione tecnica dando evidenza delle modifiche intercorse e allegando le eventuali planimetrie e schemi unifilari aggiornati. La predetta relazione tecnica dovrà essere aggiornata entro 30 giorni dall'avvenuta modifica apportata alla RIU e dovrà essere conservata dal gestore della RIU affinché possa essere messa a disposizione dell'Autorità entro 15 giorni dall'eventuale richiesta della medesima Autorità.

- 9.10 Fatte salve eventuali dismissioni della RIU, nel caso di modifiche apportate alla RIU negli anni successivi al 2016, il gestore della RIU rispetta gli obblighi di comunicazione e di aggiornamento previsti dalla regolazione generale e in particolare gli obblighi previsti dal SII, dalla deliberazione GOP 35/08, dal sistema GAUDÌ, dal Codice di Rete di Terna, dal TIS, nonché dalle procedure definite da Terna ai sensi del comma 9.13, ferma restando la necessità di aggiornare la relazione tecnica descrittiva di cui al comma 9.9.

- 9.11 A partire dall'1 gennaio 2017, il registro delle RIU di cui al comma 9.1, lettera a), coincide con il registro pubblicato sul sito internet di Terna e aggiornato ai sensi del punto 5. della deliberazione ARG/elt 172/10 e di quanto previsto ai commi 9.12 e 9.13.
- 9.12 Terna, a partire dall'1 gennaio 2017, in relazione ai SDC, ottempera a quanto previsto dal punto 5. della deliberazione ARG/elt 172/10, pubblicando sul proprio sito internet, in apposite sezioni tra loro distinte, il registro delle RIU e quello degli ASDC, specificando per ciascuna rete il relativo gestore, i relativi codici identificativi e i comuni su cui insiste la rete privata, garantendone il tempestivo aggiornamento. Terna implementa altresì l'archivio storico delle variazioni societarie intervenute successivamente all'1 gennaio 2017.
- 9.13 Terna, entro il 30 novembre 2016, definisce le modalità e le tempistiche con le quali i gestori dei SDC devono comunicare alla medesima le modifiche rilevanti ai fini dell'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 9.12 e dei rispettivi archivi storici.”;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

28 luglio 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni